

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE NATANTI - ed. 07/2010

A QUESTO CONTRATTO SI APPLICANO LE NORME COMUNI (PAG. 3), LE DEFINIZIONI (PAG. 5), NONCHÉ LE GARANZIE ESPLICITAMENTE RICHIAMATE (SEZIONE CONDIZIONI APPLICABILI).

Indice delle Sezioni:

Sezione 1 - RESPONSABILITÀ CIVILE	pag. 1
Sezione 2 - ASSISTENZA LEGALE	pag. 1
Sezione 3 - PROCEDURA PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI R.C. NATANTI	pag. 1
Sezione 4 - PROCEDURA PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI DI ASSISTENZA LEGALE	pag. 2
NORME COMUNI	pag. 3
DEFINIZIONI	pag. 5
NOTA INFORMATIVA	pag. 5

SEZIONE 1 - RESPONSABILITÀ CIVILE

Art. 1.1 - Oggetto dell'assicurazione

Alle condizioni seguenti l'Impresa si obbliga a tenere indenne, fino alla concorrenza del massimale indicato in contratto, l'Assicurato delle somme che questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni da lesioni personali involontariamente cagionati a terzi dalla navigazione o dalla giacenza in acqua del natante.

L'assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati dalla navigazione o giacenza del natante in acque private.

Inoltre, limitatamente ai natanti adibiti a uso privato, la garanzia è estesa ai danni a cose e animali di terzi.

Ricorso terzi: sono inclusi in garanzia, entro il 3% del massimale, i danni arrecati a terzi in conseguenza di incendio del veicolo.

Art. 1.2 - Limitazioni

La garanzia è operante nei confronti dei terzi trasportati a condizione che il trasporto sia effettuato in conformità alle disposizioni vigenti oppure alle indicazioni del certificato o licenza di navigazione. Sono esclusi, inoltre, i danni determinati da dolo dell'Assicurato.

Art. 1.3 - Spese legali e gestione delle vertenze

L'Impresa assumerà a suo carico la gestione delle vertenze giudiziali e stragiudiziali relative al risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale fino al risarcimento dei danneggiati.

L'Impresa non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale. L'Impresa conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso in cui la richiesta di risarcimento del danneggiato rientri nei limiti della franchigia.

SEZIONE 2 - ASSISTENZA LEGALE

Art. 2.1 - Oggetto dell'assicurazione

Alle condizioni seguenti l'Impresa assume a proprio carico, laddove le ragioni dell'Assicurato appaiono fondate, ogni spesa relativa all'assistenza legale, fino alla concorrenza dell'importo indicato in contratto per ogni sinistro. L'assistenza legale verrà garantita in ogni stato e grado, in qualsiasi sede giudiziale e stragiudiziale per la tutela degli interessi dell'Assicurato in relazione alla navigazione o dalla giacenza in acqua del natante, aventi a oggetto lo stesso e riconducibili alla condotta di altri natanti.

La garanzia vale per le controversie aventi a oggetto sinistri avvenuti durante il periodo di copertura del contratto; qualora l'evento sia costituito da più atti successivi, lo stesso si riterrà avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo comportamento dal quale ha tratto origine la controversia.

La garanzia vale solo per le richieste di attivazione della presente copertura pervenute all'Impresa al più tardi dodici mesi dopo lo scadere del presente contratto cui fa riferimento il sinistro per il quale è stata richiesta l'assistenza legale.

Art. 2.2 - Esclusioni

Oltre alle limitazioni già previste dall'art. 5 delle Norme Comuni e alla necessità di attenersi all'iter procedurale indicato all'art. 4.1 Modalità operative, la garanzia è esclusa:

- quando l'assistenza è garantita in base all'Art. 1.3 della Sezione 1 - Responsabilità Civile;
- in caso di controversie tra il conducente e i trasportati;
- in caso di controversie relative a sanzioni amministrative;
- in caso di controversie ove la controparte sia l'Impresa quale assicuratore del responsabile;
- in caso di azione penale promossa dall'Assicurato nei confronti della controparte;
- in caso di controversie ove le ragioni giuridiche dell'Assicurato nei confronti della controparte non appaiono fondate;
- in caso di le azioni tra l'Assicurato e i suoi parenti e/o affini fino al 3° grado, o i suoi dipendenti o incaricati;
- in caso di controversie riconducibili a rapporti contrattuali;
- in caso di violazioni civili o penali derivanti da fatto doloso dell'Assicurato o dalla sua partecipazione a tumulti popolari, atti di vandalismo o risse.

Art. 2.3 - Franchigia

Qualora la controversia sia instaurata per ottenere un indennizzo minore o uguale a Euro **500,00**, le spese legali e peritali restano a carico dell'Assicurato fino a un importo di Euro **250,00**.

SEZIONE 3 - PROCEDURA PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI R.C. NATANTI

La presente Sezione si applica sia a una controparte dell'Assicurato Genertel che chiede il risarcimento dei danni all'Impresa, che a un Assicurato Genertel che chiede il risarcimento dei danni alla Compagnia di assicurazione del responsabile. In quest'ultimo caso, se è applicabile la Sezione 2 - Assistenza Legale, su richiesta scritta dell'Assicurato, sarà l'Impresa stessa che effettuerà la richiesta di risarcimento in nome e per conto dell'Assicurato.

Art. 3.1 - Modalità per la richiesta di risarcimento danni

Il danneggiato deve inviare all'assicuratore dell'altro natante e, per conoscenza, a Genertel, area sinistri, in ottemperanza agli artt. 1913 e 1915 del Codice Civile, la richiesta di risarcimento dei danni subiti, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

La raccomandata deve riportare una dettagliata descrizione del sinistro, deve indicare il luogo e i tempi utili in cui si mette il natante a disposizione dell'assicuratore per la perizia dei danni (almeno 8 giorni lavorativi successivi a quello del ricevimento della raccomandata, nei normali orari di lavoro), contenere ogni indicazione utile per la valutazione di eventuali danni alle persone, avere in allegato eventuali certificazioni mediche e la

certificazione di avvenuta guarigione; qualora tali certificazioni non siano subito disponibili, è possibile inviarle in seguito con una seconda raccomandata.

Una volta ricevuti tutti i dati necessari, l'assicuratore indica al danneggiato il numero di sinistro, la persona o l'ufficio incaricato di trattare il danno, il numero telefonico e la reperibilità.

Art. 3.2 - Gestione del danno

Se la richiesta di risarcimento è conforme a quanto sopra descritto e il danno è risarcibile, l'assicuratore comunica al danneggiato la somma offerta per il risarcimento; se invece il danno non è risarcibile comunica al danneggiato i motivi per cui ritiene di non dover fare l'offerta.

L'art.148 del Codice delle Assicurazioni Private prevede che tali comunicazioni vengano effettuate:

1. nel caso di danni materiali, entro 60 giorni dalla ricezione della raccomandata;
2. nel caso di danni materiali e con modulo blu firmato da entrambi i conducenti, entro 30 giorni dalla ricezione della raccomandata.

Il danneggiato, una volta ricevuta l'offerta, può:

- a. dichiarare di accettarla; in questo caso l'assicuratore deve provvedere al pagamento entro 15 giorni dal ricevimento della dichiarazione;
 - b. dichiarare di non accettarla; in questo caso l'assicuratore deve inviare egualmente la somma offerta entro 15 giorni dal ricevimento della dichiarazione e il danneggiato può incassarla senza che questo pregiudichi le sue pretese;
 - c. non rispondere all'offerta ricevuta; in questo caso l'assicuratore, dopo che sono trascorsi 30 giorni dalla comunicazione dell'offerta, senza ricevere risposta, ha l'obbligo comunque, entro ulteriori 15 giorni, di inviare la somma offerta, somma che il danneggiato può incassare senza che questo pregiudichi le sue pretese.
3. In caso di sinistro con lesioni o decesso, la richiesta di risarcimento deve contenere la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro ed essere accompagnata dai dati relativi all'età, all'attività e reddito del danneggiato, all'entità delle lesioni subite, dall'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti o, in caso di decesso, dallo stato di famiglia. In caso di lesioni, inoltre, è necessaria anche una dichiarazione di avere o non avere diritto alle prestazioni da parte di Enti assicuratori sociali.

L'assicuratore è tenuto a formulare l'offerta o a respingere le richieste entro 90 giorni dalla ricezione dei suindicati documenti.

Se il danno è risarcibile, l'assicuratore comunica al danneggiato la somma offerta per il risarcimento; una volta concordato l'ammontare dell'indennizzo, versa al danneggiato nei 15 giorni successivi l'importo relativo. Se il danno risulta non risarcibile, ne dà comunicazione al danneggiato non appena la circostanza viene rilevata.

Art. 3.3 - Fondo di Garanzia Vittime della Strada

Istituito dal legislatore a tutela dei danneggiati, il Fondo di Garanzia interviene, nei limiti dei massimali obbligatori, nei seguenti casi:

1. sinistri causati da natanti non identificati, per i danni a persone e, in caso di danni gravi alla persona, anche per i danni a cose, con una franchigia di Euro 500,00;
2. sinistri causati da natanti non assicurati;
3. sinistri causati da natanti assicurati con imprese poste in "liquidazione coatta amministrativa";
4. sinistri causati da natanti posti in navigazione contro la volontà del proprietario, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria;
5. sinistri causati da natanti spediti nel territorio della Repubblica italiana da uno Stato membro, e che dall'accettazione della consegna da parte dell'acquirente e per un periodo di trenta giorni, risultino coinvolti in un sinistro e siano privi di assicurazione;
6. sinistri causati da natanti esteri con targa (ove prevista) non corrispondente o non più corrispondente allo stesso natante.

Nei suddetti casi occorre inviare la richiesta di risarcimento all'Impresa designata dall'ISVAP a trattare e liquidare i danni. Per conoscere tale impresa assicuratrice è possibile contattare la CONSAP S.p.A. - Servizio Fondo Garanzia per le Vittime della Strada al n° telefonico 06-85.79.61, oppure consultare il sito www.genertel.it, da cui è possibile scaricare altresì il modulo di richiesta di risarcimento.

Art. 3.4 - Sinistri provocati da natanti stranieri

Se il sinistro provocato da un natante straniero è avvenuto in Italia, occorre inviare la richiesta di risarcimento all'UCI - Ufficio Centrale Italiano, C.so Sempione, 39 - 20145 Milano (tel. 02-349.68.1; fax 02-349.68.230), che, successivamente, comunicherà il nominativo della società incaricata di liquidare il danno. Se invece il sinistro provocato da un natante straniero è avvenuto all'estero, la richiesta di risarcimento deve essere inviata direttamente all'assicuratore del responsabile e al "Bureau" di quello Stato (l'equivalente dell'UCI italiano). È quindi opportuno, al momento del sinistro, individuare esattamente l'assicuratore del natante straniero. Nel caso particolare in cui il sinistro avvenuto all'estero sia provocato da un veicolo immatricolato e assicurato in uno Stato della Spazio Economico Europeo, la richiesta di risarcimento potrà essere inviata alla Compagnia italiana che rappresenta quella straniera. Per individuarla, l'Assicurato deve rivolgersi all'ISVAP - Centro Informazioni, V. del Quirinale, 21 - 00187 ROMA - fax 06/42133730 - e-mail: centroinformazioni@isvap.it. Il modulo di richiesta di risarcimento può essere scaricato dal sito www.genertel.it.

Art. 3.5 - Pagamento del danno e recupero della franchigia

L'Impresa pagherà i danni direttamente al danneggiato. L'eventuale franchigia prevista per tale garanzia diventerà dovuta dal Contraente dal momento in cui l'Impresa avrà pagato il danneggiato.

SEZIONE 4 - PROCEDURA PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI DI ASSISTENZA LEGALE

Art. 4.1 - Modalità operative

Dopo aver ricevuto per iscritto da parte dell'Assicurato richiesta di attivazione della garanzia Assistenza Legale:

- a) l'Impresa svolge, nell'interesse dell'Assicurato, ogni attività intesa a conseguire nella maniera più sollecita il riconoscimento dei diritti del medesimo. A tal fine l'Impresa valuta e pone in essere gli strumenti più adatti in relazione al singolo caso avviando gli opportuni contatti con i soggetti responsabili del danno, procedendo a richieste in via stragiudiziale e promuovendo la composizione bonaria della controversia. Può richiedere la collaborazione diretta dell'Assicurato e può rivolgersi, in relazione a particolari esigenze tecniche, a consulenti e periti esterni. L'Assicurato è tenuto a collaborare con l'Impresa nella suddetta attività fornendo a sue spese alla medesima ogni opportuna documentazione utile alla valutazione della controversia.
- b) Qualora non sia possibile pervenire alla definizione della controversia in via bonaria, oppure in ogni ipotesi in cui la complessità della vicenda richieda l'intervento di un esperto del settore, l'Impresa propone all'Assicurato di affidare la pratica a un Legale. In questo caso, l'Assicurato potrà scegliere se farsi assistere dal Fiduciario proposto dall'Impresa, oppure se nominarne uno a sua scelta, previa autorizzazione dell'Impresa stessa. Il costo del Fiduciario, designato o autorizzato dall'Impresa, rimane integralmente a carico dell'Impresa e l'Assicurato non è tenuto a effettuare alcun pagamento in favore del medesimo, salvo quanto espressamente previsto dall'Art. 5. 3 e nei successivi punti del presente articolo.
- c) Il Fiduciario che gestisce la pratica non può avviare alcuna azione giudiziaria senza l'autorizzazione dell'Impresa, in mancanza della quale quest'ultima non è tenuta al pagamento o al rimborso delle spettanze del Fiduciario per spese, diritti e onorari. E' sempre cura del Fiduciario ricomprendere i propri onorari e le proprie spese nell'importo richiesto alla controparte, astenendosi in ogni caso dal richiedere all'Impresa acconti per diritti, onorari e spese; potranno essere richiesti acconti unicamente per le anticipazioni borsuali relative alla sola fase giudiziale, nei limiti del massimale di polizza.
- d) In caso di ottenuta liquidazione, in via stragiudiziale o giudiziale, di un importo in favore dell'Assicurato per responsabilità esclusiva o concorrente della controparte, tutte le somme liquidate o recuperate a titolo di capitale e interessi rimangono di esclusiva spettanza dell'Assicurato, mentre quelle liquidate a titolo di spese e onorari sono di pertinenza del Fiduciario. Di conseguenza l'Impresa non è tenuta a corrispondere alcuna somma integrativa in favore di quest'ultimo, né per la fase stragiudiziale, né per l'eventuale successiva fase giudiziale.
- e) In caso di esito sfavorevole o infruttuoso della pratica stragiudiziale, gli onorari e le spese del Fiduciario saranno a carico dell'Impresa per un ammontare complessivamente non superiore all'importo che avrebbe potuto essere richiesto alla controparte per tali voci sulla base di una congrua valutazione del danno e di una prudente attribuzione della responsabilità, comunque entro un tetto massimo di Euro 800,00.
- f) In caso di esito negativo della fase giudiziale, le spese legali e peritali da corrispondere alla controparte sono a esclusivo carico dell'Impresa, nei limiti del massimale di polizza e calcolate secondo la media tariffaria. Nei casi in cui vi sia l'impossibilità concreta di recuperare quanto dovuto dalla controparte (casi di insolvenza delle spese), onorari e spese del Fiduciario saranno rimborsati dall'Impresa nella misura liquidata dal Giudice

- o, in difetto di liquidazione o in caso di compensazione, nella misura media tariffaria di ciascuna voce, determinata in base all'entità effettiva del danno.
- g) Qualora, sulla base delle previsioni delle precedenti lettere c), e) ed f), l'Impresa è tenuta a liquidare al Fiduciario le spese legali, peritali e borsuali sostenute, essa vi provvederà, nei limiti previsti in ognuno di detti punti, previa presentazione di regolare parcella o documentazione di spesa.
- h) Qualora l'Assicurato attivi la garanzia Assistenza Legale per la propria difesa in sede penale, restano escluse dalla copertura assicurativa multe, ammende, pene pecuniarie e spese di amministrazione e di giustizia, nonché i relativi oneri fiscali.
- i) Qualora l'Assicurato, dopo aver scelto il Fiduciario e ricevuto il benestare dall'Impresa, decida di revocargli il mandato e di nominare un altro legale, dovrà darne comunicazione scritta all'Impresa; in questo caso, onorari e spese del primo Fiduciario rimarranno a carico dell'Assicurato. Parimenti, qualora l'Assicurato decida di essere assistito da più di un legale, resta inteso che onorari e spese di ogni ulteriore Fiduciario resteranno a esclusivo carico dell'Assicurato.
- j) Nel caso in cui l'Impresa ritenga che non sussistano gli estremi per dare corso alla copertura di Assistenza Legale o che non vi siano fondate ragioni giuridiche da rivendicare nei confronti della controparte per proseguire nella pratica di recupero del danno, nella fase bonaria stragiudiziale oppure in quella giudiziale (lettera di reiezione), l'Assicurato ha la facoltà di chiedere l'avvio di una procedura arbitrale volta a valutare la fondatezza della reiezione ricevuta dall'Impresa. L'arbitro sarà designato di comune accordo tra le Parti oppure, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale del foro competente. Le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente.
- k) L'Impresa avverte l'Assicurato del suo diritto di scelta del legale e, in caso di contestazione, di quello di avvalersi della procedura arbitrale.
- l) L'Assicurato provvederà ad anticipare le eventuali spese peritali, che sarà sua cura inserire nella richiesta risarcitoria. Nel caso in cui le stesse non siano risarcite in tutto o in parte dalla controparte, saranno rimborsate dall'Impresa, nei limiti del massimale di polizza, alla conclusione della pratica risarcitoria.

NORME COMUNI

Art. 1 - Modalità di adesione

Per aderire al presente contratto è necessario pagare il premio previsto e inviare i documenti richiesti a Genertel - V. Machiavelli, 4 - 34132 TRIESTE. A tale fine, qualora il natante sia stato precedentemente assicurato presso altra Impresa assicuratrice tenuta al rilascio dell'attestazione dello stato di rischio, il Contraente si impegna a inviare all'Impresa, entro quindici giorni dalla data di decorrenza, l'originale dell'attestazione stessa. Il contratto si conclude solo quando pervengono all'Impresa l'attestazione del pagamento del premio e tutti i documenti richiesti; tale data sarà esplicitamente indicata sul contratto. L'inesattezza o la falsità dei documenti stessi consentirà all'Impresa di annullare il contratto ai sensi dell'art. 1892 del Codice Civile per dolo o colpa grave del Contraente.

I pagamenti vanno effettuati via banca o posta, sui conti correnti di volta in volta comunicati dall'Impresa, indicando nella causale del versamento il cognome e nome del Contraente e il numero di preventivo. In alternativa il pagamento può essere effettuato tramite carta di credito, comunicandone gli estremi all'Impresa. La ricevuta del versamento o l'estratto conto costituiscono quietanza di pagamento.

L'Impresa verifica la correttezza del pagamento del premio, l'autenticità e completezza dei documenti e la loro corrispondenza con le informazioni ricevute in fase precontrattuale; esclusivamente a tale scopo si riserva la facoltà di richiedere integrazione della documentazione e/o la spedizione per posta di quanto eventualmente anticipato per via telematica.

Qualora il Contraente non inviasse tutti i documenti necessari alla stipula del contratto o li inviasse con informazioni difformi da quelle dichiarate nella fase precontrattuale, il contratto non si intende perfezionato. L'Impresa richiederà i documenti mancanti e/o un eventuale conguaglio di premio; il contratto si intende stipulato con il ricevimento dei documenti mancanti e/o del conguaglio di premio. Se il Contraente non ottempera a quanto richiesto e rinuncia, quindi, ad aderire al presente contratto, avrà diritto al rimborso di quanto versato, detratti Euro 15,00 per spese amministrative.

Art. 2 - Diritto del Contraente al ripensamento

A condizione che il contratto non sia vincolato a terzi, il Contraente che intende esercitare il diritto di recesso ne può anticipare tempestivamente la comunicazione all'Impresa via mail o al numero 800-20.20.20, ma deve comunque provvedere a inviare lettera raccomandata A/R a Genertel Spa V. Machiavelli, 4 - 34132 Trieste entro 14 giorni dalla data di sua ricezione dei documenti assicurativi, dichiarando di non essere a conoscenza del verificarsi di danni nel periodo contrattuale e facendosi carico di eventuali richieste di terzi. I documenti assicurativi ricevuti, qualora non siano già stati allegati alla comunicazione di esercizio di recesso, devono essere sempre restituiti con lettera raccomandata A/R a Genertel Spa V. Machiavelli, 4 - 34132 Trieste entro i 15 giorni successivi alla data di comunicazione del recesso. L'Impresa provvederà a rimborsare al Contraente il premio non usufruito al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale. Ai fini dell'esercizio del diritto al ripensamento entro i termini sopraindicati, faranno fede le date dei timbri postali.

Art. 3 - Periodo di copertura

Per tutti i nuovi contratti (inclusi i rinnovi), la copertura assicurativa è operante dalle ore 24 della maggiore tra la data di decorrenza del contratto, la data del pagamento del premio e quella di invio dei documenti necessari alla stipula.

Quando invece il contratto ne sostituisce uno precedente che assicurava altro natante, le garanzie del presente contratto entrano in vigore dal momento in cui l'Assicurato entra in possesso del nuovo natante. Congiuntamente, salvo espresso patto contrario, cessano tutte le coperture dell'altro natante e il Contraente è tenuto a distruggere tutti i documenti assicurativi dell'altro natante alla ricezione di quelli nuovi (certificato di assicurazione, contrassegno e Carta Verde): qualora il Contraente ometta di distruggere tali documenti, egli sarà tenuto a risarcire integralmente quanto eventualmente pagato dall'Impresa come conseguenza di tale inadempienza.

Le coperture saranno operanti fino alle ore 24 della scadenza, senza alcuna proroga. Non sono quindi previsti i 15 giorni di tolleranza di cui all'art. 1901, secondo comma, del Codice Civile.

Alla scadenza del presente contratto e senza alcun preavviso, il Contraente sarà libero di non rinnovare il contratto stesso e di assicurarsi con altra Compagnia a meno che non si tratti di un contratto vincolato a seguito di leasing o di finanziamento. In quest'ultimo caso, se il Contraente non fornisce all'Impresa, entro la scadenza del contratto, l'autorizzazione del Vincolatario a rinnovare con altra Compagnia di assicurazione, il contratto sarà rinnovato di anno in anno fino alla scadenza del vincolo stesso.

Se in contratto è previsto un pagamento rateale, il Contraente è tenuto a pagare alle date convenute gli importi pattuiti. Se il Contraente a una delle scadenze convenute non paga quanto dovuto, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno successivo alla scadenza stessa come previsto dall'art.1901 del Codice Civile. Certificato di assicurazione e contrassegno, per le rate successive alla prima, saranno spediti dopo che l'Impresa avrà ricevuto evidenza del pagamento del premio corrispondente.

Art. 4 - Estensione territoriale

L'assicurazione vale per il mare Mediterraneo entro gli stretti, nonché per le acque interne dei Paesi Europei.

Art. 5 - Limiti dell'assicurazione

Il contratto non è operante per i sinistri:

- a) *causati da un conducente non abilitato a norma delle disposizioni di legge in vigore per la conduzione di natanti da diporto. Nel caso di patente scaduta il contratto è però operante se il conducente può entro due mesi, dalla data del sinistro, dimostrare di aver rinnovato la patente stessa. Il contratto è inoltre operante per l'esercizio alla guida, se ciò avviene nei termini previsti dalle disposizioni vigenti;*
- b) *avvenuti durante la partecipazione del natante a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;*
- c) *determinati dalla guida sotto l'influenza dell'alcool, di sostanze stupefacenti o di psicofarmaci.*
- d) *avvenuti quando il natante manchi dei requisiti prescritti dalle disposizioni vigenti oppure quando si trovi in navigazione fuori dai limiti stabiliti dalla licenza di abilitazione alla navigazione, quando i prescritti documenti di cui deve essere munito il natante non siano in regola e pienamente validi;*

Nei predetti casi, oltre a quelli previsti dall'Art. 1. 2, se l'Impresa è tenuta per legge a risarcire un danneggiato, al Contraente e/o all'Assicurato verrà richiesto il rimborso totale o parziale di quanto pagato.

Per le Sezioni del contratto diverse dalla Sezione 1 - Responsabilità Civile, sono inoltre esclusi i sinistri:

e) avvenuti quando il natante si trovi ancorato od ormeggiato senza persone a bordo, in rada o acque non protette;

f) avvenuti quando il natante, o durante la giacenza temporanea o quella stagionale (in acqua o a terra) o durante gli spostamenti a terra, si trovi in luogo non sicuro o quando non siano adottate idonee misure di sicurezza o di sorveglianza per la protezione del natante stesso.

Art. 6 - Trasferimento del contratto su altro natante

Esclusivamente in caso di vendita, consegna in conto vendita, distruzione, demolizione o esportazione definitiva del natante, previa presentazione dei documenti dimostrativi, l'Impresa è disponibile a trasferire il contratto, con conguaglio di premio, su un altro natante di proprietà dell'alienante e/o del coniuge. Per le sole garanzie diverse dalla RC, si farà riferimento alla tariffa in vigore al momento della decorrenza della variazione. Per la variazione il Contraente dovrà all'Impresa un premio supplementare di Euro 15,00 (comprensivo di imposte e contributo al Servizio Sanitario Nazionale).

Art. 7 - Risoluzione anticipata del contratto

In caso di vendita del natante che comporti cessione del contratto di assicurazione, il Contraente e il nuovo proprietario sono tenuti a darne immediata comunicazione all'Impresa, fornendo tutte le indicazioni necessarie per il rilascio dell'appendice di cessione. Il Contraente resta tenuto al pagamento delle eventuali rate di premio successive, fino al momento di detta comunicazione.

In caso di distruzione o esportazione definitiva del natante, il Contraente ha altresì diritto alla risoluzione anticipata del contratto facendone richiesta all'Impresa tramite Internet (www.genertel.it, inserendo i propri codici personali) o telefonicamente (800-20.20.20 o 040-67.68.666). Successivamente il Contraente dovrà inviare all'Impresa l'attestazione certificante la vendita, nonché il certificato, il contrassegno e la Carta Verde. Alla ricezione di questi documenti l'Impresa metterà a disposizione dell'Assicurato il premio non usufruito, al netto delle imposte e del contributo al S.S.N., per 12 mesi.

Anche in caso di demolizione del natante, il Contraente ha diritto alla risoluzione anticipata del contratto facendone richiesta all'Impresa tramite Internet (www.genertel.it, inserendo i propri codici personali) o telefonicamente (800-20.20.20 o 040-67.68.666). Successivamente il Contraente dovrà inviare all'Impresa copia del certificato attestante la demolizione, nonché il certificato, il contrassegno e la Carta Verde. Alla ricezione di questi documenti l'Impresa metterà a disposizione dell'Assicurato il premio non usufruito, al netto delle imposte e del contributo al S.S.N., per 12 mesi.

Art. 8 - Tutela del Contraente in caso di furto del natante

In caso di furto del natante, l'Impresa rinuncia a esigere le eventuali rate successive alla data del furto, ma non rimborserà l'eventuale premio non usufruito. Qualora nei dodici mesi successivi al furto venga assicurato con Genertel un natante dello stesso tipo, nuovo o già di proprietà dell'Assicurato, in sostituzione di quello rubato, l'Impresa si impegna a inserirlo nella stessa classe di merito Bonus Malus, se prevista, in cui si trovava il natante precedente. In caso di ritrovamento, per il natante rubato e ritrovato verrà riattivato il contratto precedente se la classe di merito non è stata utilizzata su altro natante, in caso contrario verrà stipulato un nuovo contratto con la classe di merito prevista per i natanti di nuovo acquisto.

In caso di furto del natante, tutte le garanzie rimangono pienamente operanti a favore dell'Assicurato, non verranno applicate le franchigie eventualmente concordate in ordine alla garanzia di Responsabilità Civile e, da ultimo, l'Impresa non si rivarrà nei confronti del Contraente per eventuali sinistri provocati dall'illegittimo conducente, né considererà tali sinistri ai fini di un eventuale Malus.

Art. 9 - Sospensione temporanea del contratto e sua riattivazione

Qualora il presente contratto abbia durata non inferiore all'anno e nessun vincolo a favore di società di leasing o di finanziarie, il Contraente avrà diritto a sospenderlo temporaneamente, facendone richiesta tramite Internet (www.genertel.it, inserendo i propri codici personali) o telefonicamente (800-20.20.20 o 040-67.68.666) e restituendo tramite posta certificato, contrassegno e Carta Verde. Il contratto è sospeso dalla data del timbro postale.

Se il Contraente non chiede entro 12 mesi la riattivazione del contratto, questo verrà considerato risolto; negli altri casi il contratto verrà riattivato a partire dalla data indicata dal Contraente e, per le sole garanzie diverse dalla RC, in conformità alla tariffa in vigore in tale data. Per la riattivazione il Contraente dovrà all'Impresa un premio supplementare di Euro 15,00 (comprensivo di imposte e contributo al Servizio Sanitario Nazionale). Se il periodo di sospensione è stato superiore a 30 giorni, la data di scadenza del contratto, nonché le date in cui sono dovute le eventuali rate residue, verranno prorogate di un numero di giorni pari al periodo di copertura non utilizzato.

Art. 10 - PRIVACY - Informativa ai sensi dell'art. 13 del D. Lsg. 196/2003

Genertel tratterà i dati personali con le modalità e procedure, effettuate anche con l'ausilio di strumenti elettronici, strettamente necessarie per fornire i servizi assicurativi richiesti, nonché le comunicazioni e le informazioni a quest'ultimi connesse. Inoltre, solo con il consenso dell'Interessato, tali dati saranno trattati per finalità di promozione commerciale e di ricerche di mercato, volte a migliorare i servizi offerti o a far conoscere nuovi servizi e prodotti dell'Impresa o del Gruppo Generali. Senza i dati personali, indicati come obbligatori, l'Impresa non potrà fornire i servizi richiesti.

I dati possono essere conosciuti dai collaboratori di Genertel in qualità di Responsabili o di Incaricati dei trattamenti suddetti; per taluni servizi vengono utilizzate Società del Gruppo e altre Società di fiducia che svolgono per conto di Genertel compiti di natura tecnica, organizzativa e operativa in qualità di Responsabili o di Titolari autonomi di trattamenti⁽¹⁾. I dati non sono soggetti a diffusione. I dati personali inseriti per il calcolo del preventivo saranno conservati per dodici mesi dalla data di decorrenza e potranno essere verificati e modificati in ogni momento accedendo al preventivo.

Ai sensi dell'art. 7 D. Lgs. 196/2003, l'Interessato ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati presso l'Impresa e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare, chiederne il blocco e opporsi al loro trattamento.

Titolare del trattamento è Genertel che si avvale di Responsabili, tra i quali il servizio Quality, Responsabile designato al riscontro all'Interessato in caso questi eserciti i diritti di cui all'art. 7. Ogni informazione in merito ai soggetti o alle categorie di soggetti cui vengono comunicati i dati o che possono venire a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati preposti ai trattamenti sopra indicati, può essere richiesta al seguente indirizzo: Servizio Quality, Genertel S.p.A., via Machiavelli 4, 34132 Trieste (fax: 199-11.77.99; e-mail: privacy@genertel.it). Il sito www.genertel.it riporta ulteriori notizie in merito alle politiche privacy dell'Impresa, tra cui l'elenco aggiornato dei Responsabili.

(1) Si tratta, in particolare, di soggetti costituenti la cosiddetta "catena assicurativa": banche, SIM e altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione, assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; legali, periti, autofficine, centri di demolizione di autoveicoli, strutture sanitarie e altri erogatori convenzionati di servizi; società del gruppo e altre società di servizi, tra cui società che svolgono servizi di gestione e liquidazione dei sinistri, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di stampa della corrispondenza e di gestione della posta in arrivo e in partenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio; il tutto all'interno dell'Unione Europea e all'estero. I dati possono essere comunicati a società del Gruppo per attività di prevenzione e individuazione delle frodi assicurative, nonché ad organismi associativi (ANIA) e consortili (v. CID) propri del settore assicurativo nei cui confronti la comunicazione dei dati è strumentale per fornire i servizi sopra indicati o per tutelare i diritti degli assicurati; alcuni dati possono essere comunicati, per obbligo di legge o regolamento, ad organismi istituzionali.

Art. 11 - Legge applicabile, oneri fiscali, Foro competente e lingua utilizzata

Al contratto è applicabile la legge italiana e gli oneri fiscali sono a carico del Contraente. Il Foro competente è quello del luogo di residenza del Contraente. Per tutte le informazioni relative al contratto verrà utilizzata esclusivamente la lingua italiana.

Art. 12 - Valutazione del Contraente

Genertel calcola il premio per contratti con i clienti in base alla propria esperienza con gli stessi. Vengono premiati i comportamenti positivi come un limitato numero di sinistri e il pagamento puntuale di premi e franchigie. Vengono al contrario penalizzati i clienti con ritardi di pagamento o il cui comportamento porti a dei costi amministrativi eccessivi nonché, per le garanzie diverse dalla RC, i clienti con un numero eccessivo di sinistri.

Art. 13 - Modalità di reclamo

Reclami sul contratto o inerenti i sinistri vanno inoltrati per iscritto all'Impresa (Genertel - Servizio Tutela Clienti - Quality, all'indirizzo quality@genertel.it oppure al fax 199-11.77.99 oppure V. Machiavelli, 4 - 34132 Trieste). Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro entro 45 giorni, potrà poi rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, V. del Quirinale, 21 - 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall'Impresa. Per le controversie inerenti la quantificazione delle

prestazioni e l'attribuzione della responsabilità permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

DEFINIZIONI

- "**Genertel**" o "**Impresa**": Genertel S.p.A., con sede legale in Italia;
- "**Contraente**": colui che ha stipulato il contratto;
- "**Assicurato**": - nella Sezione 1 - Responsabilità Civile, le persone la cui responsabilità per la navigazione deve essere assicurata per legge;
- nella Sezione 2 - Assistenza Legale, il proprietario del natante e il legittimo conducente;
- "**Natante**": il natante descritto nel contratto;
- "**Legittimo conducente**": il proprietario del natante e le persone autorizzate da questi alla guida;
- "**Sinistro**": il fatto o avvenimento, che si può verificare nel corso della validità del contratto, che determina, da parte dell'Assicurato, la richiesta di risarcimento o di prestazione nei termini del presente contratto;
- "**Prestazioni**": l'esecuzione del presente contratto e quindi, a seconda dei casi, il risarcimento al danneggiato, l'assistenza legale e/o peritale agli assicurati;
- "**Scoperto**": la percentuale dell'ammontare di danno (indicata in contratto per ogni Sezione), che rimane a carico dell'Assicurato, ferma l'eventuale franchigia;
- "**Franchigia**": l'importo minimo (indicato in contratto per ogni Sezione) che per ogni danno rimane a carico dell'Assicurato (diventando, in presenza di scoperto, uno scoperto minimo); pertanto i danni che sono di ammontare inferiore o alla franchigia o allo scoperto, rimarranno integralmente a carico dell'Assicurato, mentre per tutti gli altri danni, a carico dell'Assicurato rimarrà l'ammontare dello scoperto con il minimo della franchigia (ove applicabili);
- "**Stato membro**": uno Stato membro dell'Unione europea o uno Stato aderente allo Spazio economico europeo, come tale equiparato allo Stato membro dell'Unione europea;
- "**Associazioni di Consumatori**": ADICONSUM, ADOC, ALTROCONSUMO, CITTADINANZATTIVA, CONFCONSUMATORI, FEDERCONSUMATORI, LEGA CONSUMATORI ACLI, MOVIMENTO CONSUMATORI, MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO, UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI.

NOTA INFORMATIVA

- Ed. 07/2010 -
(ai sensi della normativa vigente)

INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPRESA

Genertel S.p.A. ha sede legale in Italia, V. Machiavelli, 4 - 34132 Trieste. È iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al numero 1.00050 ed è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto Ministero Ind. Comm. Art.1.9.1975 (G.U. 18.11.1975 N.304). Genertel è una compagnia controllata da Assicurazioni Generali S.p.A. per il 100% del capitale sociale.

STRUTTURA LIQUIDATIVA

La struttura liquidativa di Genertel è unica e direzionale, raggiungibile per posta, via fax allo 041-33.62.100 oppure via e-mail a sinistri@genertel.it

INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

DESCRIZIONE DEL CONTENUTO

Il contratto protegge dai danni involontariamente causati a terzi derivanti dalla navigazione e dalla giacenza in acqua.

MODALITÀ DI ADESIONE

Per aderire al contratto è necessario pagare il premio previsto e inviare i documenti richiesti a Genertel - V. Machiavelli, 4 - 34132 Trieste. Il contratto si conclude solo quando pervengono all'Impresa l'attestazione del pagamento del premio e tutti i documenti richiesti; tale data sarà esplicitamente indicata sul contratto. L'inesattezza o la falsità dei documenti stessi consentirà all'Impresa di annullare il contratto ai sensi dell'art. 1892 del Codice Civile per dolo o colpa grave del Contraente. I pagamenti vanno effettuati via banca o posta, sui conti correnti di volta in volta comunicati dall'Impresa, indicando nella causale del versamento il cognome e nome del Contraente e il numero di preventivo. In alternativa il pagamento può essere effettuato tramite carta di credito, comunicandone gli estremi all'Impresa. La ricevuta del versamento o l'estratto conto costituiscono quietanza di pagamento.

L'Impresa verifica la correttezza del pagamento del premio, l'autenticità e completezza dei documenti e la loro corrispondenza con le informazioni ricevute in fase precontrattuale; esclusivamente a tale scopo si riserva la facoltà di **richiedere integrazione della documentazione e/o la spedizione per posta di quanto eventualmente anticipato per via telematica.**

Se il contratto prevede un pagamento rateale, il Contraente è tenuto a pagare con la modalità concordata in fase di stipula, alle date convenute gli importi pattuiti. Nel caso in cui il Contraente abbia scelto il pagamento tramite carta di credito, l'addebito verrà effettuato 10 giorni prima della scadenza della rata.

PERIODO DI COPERTURA

La copertura assicurativa è operante dalle ore 24 tra la data di decorrenza del contratto, la data del pagamento del premio e quella di invio dei documenti necessari alla stipula. Se in contratto della maggiore è previsto un pagamento rateale e il Contraente a una delle scadenze convenute non paga quanto dovuto, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno successivo alla scadenza stessa come previsto dall'art.1901 del Codice Civile.

ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per il mare Mediterraneo entro gli stretti, nonché per le acque interne dei Paesi Europei.

DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE

Il contratto è stipulato in base alle dichiarazioni del Contraente riportate sullo stesso inclusa la presenza delle garanzie richieste e la correttezza dei massimali/somme assicurate, delle franchigie e degli scoperti. Qualora il Contraente, entro 15 giorni dal giorno di decorrenza, non richieda per iscritto una rettifica e non si avvalga del diritto al ripensamento, la Nota Informativa si riterrà acquisita e il contratto sottoscritto.

MANCATA STIPULA

Qualora il Contraente non inviasse tutti i documenti necessari alla stipula del contratto o li inviasse con informazioni difformi da quelle dichiarate nella fase precontrattuale, il contratto non si intende perfezionato. L'Impresa richiederà i documenti mancanti e/o un eventuale conguaglio di premio; il contratto si intende stipulato con il ricevimento dei documenti mancanti e/o del conguaglio di premio. **Se il Contraente non ottempera a quanto richiesto e rinuncia, quindi, ad aderire al presente contratto, avrà diritto al rimborso di quanto versato, detratti Euro 15,00 per spese amministrative.**

DIRITTO DEL CONTRAENTE AL RIPENSAMENTO

A condizione che il contratto non sia vincolato a terzi, il Contraente che intende esercitare il diritto di recesso ne può anticipare tempestivamente la comunicazione all'Impresa via mail o al numero 800-20.20.20, ma deve comunque provvedere a inviare lettera raccomandata A/R a Genertel Spa V. Machiavelli, 4 - 34132 Trieste entro 14 giorni dalla data di sua ricezione dei documenti assicurativi, dichiarando di non essere a conoscenza del verificarsi di danni nel periodo contrattuale e facendosi carico di eventuali richieste di terzi. I documenti assicurativi ricevuti, qualora non siano già stati allegati alla comunicazione di esercizio di recesso, devono essere sempre restituiti con lettera raccomandata A/R a Genertel Spa V. Machiavelli, 4 - 34132 Trieste entro i 15 giorni successivi alla data di comunicazione del recesso. L'Impresa provvederà a rimborsare al Contraente il premio non

usufruito al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale. Ai fini dell'esercizio del diritto al ripensamento entro i termini sopraindicati, faranno fede le date dei timbri postali.

LEGISLAZIONE APPLICABILE , FORO COMPETENTE E LINGUA UTILIZZATA.

Benché esista la facoltà di assoggettare un contratto a legislazione diversa, l'Impresa è disposta a stipulare il contratto esclusivamente applicando la Legge italiana. Il foro competente è quello del luogo di residenza del Contraente. Per tutte le informazioni relative al contratto verrà utilizzata esclusivamente la lingua italiana.

MODALITÀ DI RECLAMO

Reclami sul contratto o inerenti i sinistri vanno inoltrati per iscritto all'Impresa (Genertel – Servizio Tutela Clienti - Quality, all'indirizzo quality@genertel.it oppure al fax 199-11.77.99 oppure V. Machiavelli, 4 - 34132 Trieste). Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro entro 45 giorni, potrà poi rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, V. del Quirinale, 21 - 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall'Impresa. Per le controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

TERMINI DI PRESCRIZIONE

Ogni diritto nei confronti dell'Impresa si prescrive entro il termine di due anni dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione, ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile modificato dalla L. n. 166 del 27 ottobre 2008.

INFORMAZIONI SPECIFICHE SULLA SEZIONE 1 – RESPONSABILITÀ CIVILE

SOGGETTI ESCLUSI DALLA GARANZIA RC

la garanzia non garantisce i danni subiti dal conducente responsabile del sinistro né i danni alle cose subiti dai seguenti soggetti:

1. il proprietario del natante, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio e il locatario in caso di natante concesso in leasing;
2. il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente o dei soggetti di cui al punto 1) nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l'assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
3. ove l'assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati dal punto 2).

DURATA DEL CONTRATTO

Le coperture saranno operanti fino alle ore 24 della scadenza, senza alcuna proroga. Non sono quindi previsti i 15 giorni di tolleranza di cui all'art.1901, secondo comma, del Codice Civile. Alla scadenza del presente contratto e senza alcun preavviso, il Contraente sarà libero di non rinnovare il contratto stesso e di assicurarsi con altra Compagnia a meno che non si tratti di un contratto vincolato a seguito di leasing o di finanziamento. In quest'ultimo caso, se il Contraente non fornisce all'Impresa, entro la scadenza del contratto, l'autorizzazione del Vincolatario a rinnovare con altra Compagnia di assicurazione, il contratto sarà rinnovato di anno in anno fino alla scadenza del vincolo stesso.

CLAUSOLE DI ESCLUSIONE E DI RIVALSA

Le Condizioni Generali prevedono dei casi per i quali l'assicuratore ha il diritto di rivalersi sul Contraente, in tutto o in parte, di quanto eventualmente pagato a terzi. In particolare, si segnala l'Art. 1.2 - Limitazioni, che prevede la rivalsa per quanto liquidato ai terzi trasportati nel caso in cui il trasporto non sia effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni del certificato o licenza di navigazione. Inoltre, dell'Art. 5 delle NORME COMUNI si segnalano in particolare il punto d) che prevede la rivalsa quando il natante assicurato manchi dei requisiti prescritti dalle disposizioni vigenti oppure quando si trovi in navigazione fuori dai limiti stabiliti dalla licenza di abilitazione alla navigazione o ancora quando i prescritti documenti di cui deve essere munito il natante non siano in regola e pienamente validi, nonché il punto c) che prevede la rivalsa qualora il sinistro sia determinato dalla guida sotto l'influenza dell'alcool, di sostanze stupefacenti o di psicofarmaci (art.186 e art.187 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285).

COMPORTEMENTO IN CASO DI SINISTRO

Il sinistro va denunciato all'Impresa entro tre giorni dal suo accadimento, o da quando l'assicurato ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art.1913 del Codice Civile, inviando una dettagliata descrizione del sinistro, precisando, tra gli altri elementi, data, luogo, ora, dinamica, autorità intervenute e testimoni del sinistro, nonché targhe, conducenti e coperture assicurative dei veicoli coinvolti (vedi la Sezione "Procedura per il risarcimento dei Danni RC").

PRIVACY - INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LSG. 196/2003)

Genertel tratterà i dati personali con le modalità e procedure, effettuate anche con l'ausilio di strumenti elettronici, strettamente necessarie per fornire i servizi assicurativi richiesti, nonché le comunicazioni e le informazioni a quest'ultimi connesse. Inoltre, solo con il consenso dell'Interessato, tali dati saranno trattati per finalità di promozione commerciale e di ricerche di mercato, volte a migliorare i servizi offerti o a far conoscere nuovi servizi e prodotti dell'Impresa o del Gruppo Generali. Senza i dati personali, indicati come obbligatori, l'Impresa non potrà fornire i servizi richiesti.

I dati possono essere conosciuti dai collaboratori di Genertel in qualità di Responsabili o di Incaricati dei trattamenti suddetti; per taluni servizi vengono utilizzate Società del Gruppo e altre Società di fiducia che svolgono per conto di Genertel compiti di natura tecnica, organizzativa e operativa in qualità di Responsabili o di Titolari autonomi di trattamenti⁽¹⁾. I dati non sono soggetti a diffusione. I dati personali inseriti per il calcolo del preventivo saranno conservati per dodici mesi dalla data di decorrenza e potranno essere verificati e modificati in ogni momento accedendo al preventivo.

Ai sensi dell'art. 7 D. Lgs. 196/2003, l'Interessato ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati presso l'Impresa e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare, chiederne il blocco e opporsi al loro trattamento.

Titolare del trattamento è Genertel che si avvale di Responsabili, tra i quali il servizio Quality, Responsabile designato al riscontro all'Interessato in caso questi eserciti i diritti di cui all'art. 7. Ogni informazione in merito ai soggetti o alle categorie di soggetti cui vengono comunicati i dati o che possono venire a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati preposti ai trattamenti sopra indicati, può essere richiesta al seguente indirizzo: Servizio Quality, Genertel S.p.A., via Machiavelli 4, 34132 Trieste (fax: 199-11.77.99; e-mail: privacy@genertel.it). Il sito www.genertel.it riporta ulteriori notizie in merito alle politiche privacy dell'Impresa, tra cui l'elenco aggiornato dei Responsabili.

(1) Si tratta, in particolare, di soggetti costituenti la cosiddetta "catena assicurativa": banche, SIM e altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione, assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; legali, periti, autofficine, centri di demolizione di autoveicoli, strutture sanitarie e altri erogatori convenzionati di servizi; società del gruppo e altre società di servizi, tra cui società che svolgono servizi di gestione e liquidazione dei sinistri, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di stampa della corrispondenza e di gestione della posta in arrivo e in partenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio; il tutto all'interno dell'Unione Europea e all'estero. I dati possono essere comunicati a società del Gruppo per attività di prevenzione e individuazione delle frodi assicurative, nonché ad organismi associativi (ANIA) e consortili (v. CID) propri del settore assicurativo nei cui confronti la comunicazione dei dati è strumentale per fornire i servizi sopra indicati o per tutelare i diritti degli assicurati; alcuni dati possono essere comunicati, per obbligo di legge o regolamento, ad organismi istituzionali.

Le presenti Condizioni di Assicurazione Natanti, Nota Informativa e loro successivi aggiornamenti sono sempre consultabili sul sito www.genertel.it

Il sito www.genertel.it è certificato Global Trust. Tutti i dati inviati tramite il sito web Genertel sono trasmessi su protocollo https con crittografia SSL che garantisce la cifratura dei dati trasmessi e ricevuti.

RIFERIMENTI UTILI

Per denunciare un **SINISTRO**:

inviare la denuncia scritta	041 - 33.62.100
via fax al n.	Genertel - Area Sinistri - V. Machiavelli, 4 - 34132 Trieste
per posta a	sinistri@genertel.it
via e-mail a	
Per informazioni su sinistri	800 - 20.20.40

Per richiedere **ASSISTENZA LEGALE**:

inviare la richiesta scritta	040 - 67.68.323 oppure 041 - 33.62.005
via fax al n.	Genertel - Assistenza Legale - V. Machiavelli, 4 - 34132 Trieste
per posta a	assistenzelegale@genertel.it
via e-mail a	

L'assistenza legale sarà prestata in base alle specifiche condizioni della polizza sottoscritta.

Per richiedere ulteriori **PREVENTIVI**:

al telefono ai numeri	848 - 808.808 (chiamata urbana)
	800 - 20.20.20
	040 - 67.68.666
via Internet	www.genertel.it

Per effettuare una **VARIAZIONE**:

al telefono ai numeri	848 - 808.808 (chiamata urbana)
	800 - 20.20.20
	040 - 67.68.666
per posta a	Genertel - Area Vendite - V. Machiavelli, 4 - 34132 Trieste
via Internet	www.genertel.it

Per effettuare un **RECLAMO**:

Rivolgersi per iscritto	
- A Genertel - Servizio Quality	
via e-mail a	quality@genertel.it
via fax al n.	199 - 11.77.99 (tariffa ordinaria)
- e/o all'ISVAP	ISVAP - Servizio Tutela degli Utenti - V. del Quirinale, 21 - 00187 ROMA
e/o alle Associazioni di Consumatori	